

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1602

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ALESSANDRINI, COLOMBO VITTORINO e BUTTÈ**

Presentata il 7 agosto 1964

Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione delle chiese aperte al pubblico, dei seminari e delle case di abitazione dei parroci

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di applicazione del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dalla Federazione delle associazioni del clero venne sottoposta al Ministero delle finanze il quesito della applicabilità della imposta di consumo sui materiali da costruzione per le chiese, i seminari e le case di abitazione dei parroci, del clero dipendente e del personale di servizio.

Specie per le chiese, si dedusse, da detta Federazione, che ricorreva una delle ipotesi di esenzione oggettiva prevista dalla legge, costituendo esse, se aperte al pubblico culto, ed in quanto esenti da ogni imposta fondiaria, un demanio ecclesiastico da non identificarsi, sotto l'aspetto giuridico, al demanio pubblico vero e proprio ma da equipararsi al demanio stesso, almeno a tutti gli effetti fiscali.

Il Ministero non contestò i motivi addotti nella richiesta ed emanò l'apposita circolare 9 giugno 1933, n. 5522, del seguente tenore:

« A questo Ministero è stata sottoposta la questione della applicabilità della imposta di consumo sui materiali da costruzione per le chiese, i seminari e le case di abitazione dei parroci.

« Anche in relazione all'articolo 54 del regolamento generale daziario, che stabilisce essere tale imposta dovuta dal proprietario

dell'edificio o dai suoi successori aventi causa, si ritiene che detta imposta non sia da applicarsi ai suindicati edifici per le gravi difficoltà che presenta l'accertamento della proprietà dei medesimi ai fini del pagamento dell'imposta.

« Di conseguenza questo Ministero considera che l'imposta di consumo di cui agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale, non debba applicarsi ai materiali nella costruzione e nelle riparazioni delle chiese aperte al culto pubblico cattolico con le loro pertinenze, dei seminari e delle case destinate ad abitazione dei parroci.

« Prego le LL. EE. i Prefetti di portare quanto sopra a conoscenza dei Comuni e provvedere che, per effetto della presente declaratoria, non siano applicate anche le imposte anteriormente accertate, eccezione fatta per quelle imposte che risultassero già pagate ».

Anche la Corte di cassazione ha avuto modo di occuparsi, e a più riprese, della questione e fino al 1963 ha mantenuto costantemente ferma la giurisprudenza dell'esonero dall'imposta sul consumo dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di chiese, seminari e case di abitazione dei parroci.

Ci limitiamo a citare la sentenza emessa nell'udienza a sezioni riunite del 22 aprile

1941, n. 1122, con la quale la Cassazione, senza entrare in merito se la chiesa abbia o no un proprietario, ritiene la circolare n. 5522 obbligatoria per gli appaltatori delle imposte di consumo in base alla norma dell'articolo 336 del regolamento daziario 25 febbraio 1924, n. 540, trasfusa in quella del capoverso dell'articolo 318 del regolamento daziario 30 aprile 1936, n. 1138, secondo il quale « per la riscossione delle imposte appaltate, l'appaltatore deve attenersi strettamente al disposto delle leggi e dei regolamenti, alle dichiarazioni, istruzioni e discipline della superiore autorità amministrativa, emanate per la retta intelligenza ed applicazione della legge e dei regolamenti predetti ».

La sentenza, oltre a rifarsi a questa norma del testo unico, fa anche un richiamo ai principi consolidati nel nostro diritto finanziario secondo i quali le circolari, le istruzioni e le cosiddette normali del Ministero delle finanze emanate per la retta applicazione delle leggi finanziarie, hanno un particolare valore cogente per tutti gli uffici finanziari; essa per altro, giudica « assolutamente arbitrario il ritenere che le istruzioni e le normali emanate dal Ministero delle finanze per l'applicazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla finanza locale, nessuna esclusa, siano obbligatorie per gli appaltatori, solo per quanto concerne le modalità della riscossione e non anche per quanto riguarda il diritto di imposizione ».

Nel 1963 il Supremo Collegio, con la sentenza del 6 agosto 1963, n. 2203, della I Sezione civile, ritiene che detta giurisprudenza non possa essere mantenuta ferma, in quanto « il principio fondamentale di diritto positivo

è che le circolari amministrative sono atti normativi interni, i quali tendono a indirizzare e a guidare in modo uniforme l'attività degli organi amministrativi inferiori, di tal che non possono spiegare efficacia, nemmeno per quanto concerne l'interpretazione di norme di legge oltre i limiti di un rapporto di gerarchia o di subordinazione previsto dalla legge ». Esso giudica, peraltro non valido « l'argomento addotto nelle precedenti sentenze di questo Supremo Collegio che il potere di fare dichiarazioni, emettere istruzioni e disciplinare secondo le contingenze la riscossione del tributo, è autorizzato con l'articolo 88 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030, sul riordinamento dei dazi interni di consumo e che la circolare di cui trattasi è obbligatoria e vincolante a termini dell'articolo 336 del regolamento del 30 aprile 1936, n. 1138 »; in proposito, precisa che l'articolo 88 del regio decreto n. 2030 fu abrogato dal testo unico 14 settembre 1931 sulla finanza locale e, per quanto concerne il contenuto dell'articolo 336 del regolamento del 1924 recepito integralmente nel secondo comma dell'articolo 336 del regolamento del 1936, nega che « le istruzioni e discipline della superiore autorità amministrativa possano consistere in norme giuridiche le quali, per riserva legislativa, debbono essere emanate dal legislatore e lo devono anche secondo l'ordinamento costituzionale anteriore ».

Allo stato, quindi, è necessario sanare la situazione con un provvedimento legislativo ed è questo lo scopo dell'articolo unico che ci permettiamo di raccomandare alla vostra approvazione, articolo unico che, si rifà appunto, alla citata circolare n. 5522.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I materiali usati per la costruzione o la riparazione delle chiese aperte al pubblico e loro pertinenze, dei seminari e delle case di abitazione dei parroci, del clero dipendente e del personale di servizio, sono esenti dalla imposta sul consumo, di cui agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.